

***STATUTO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA
Dinazzano Po S.p.a.***

Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso Dinazzano Po S.p.a. (a seguire D.P. o Società) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9.11.2017, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Nomina e composizione

L'Organismo di Vigilanza della Società è un organo collegiale composto da un membro esterno ed uno interno, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte di D.P., è stata resa nota e formalmente accettata.

Requisiti di professionalità e di onorabilità

I membri che costituiscono l'Organismo di Vigilanza in forma collegiale all'interno della Società non devono avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta e devono essere individuati nel rispetto dei seguenti necessari requisiti:

1. Competenze:

- a) conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- b) conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- c) capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- d) conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva";
- e) particolare esperienza nell'ambito della applicazione del D. Lgs. 231/01.

2. Caratteristiche personali:

- a) un profilo etico di indiscutibile valore;
- b) oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte;
- c) mancanza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con i membri del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali, sindaci o revisori della Società;
- d) mancanza di conflitti di interessi con la Società che possano pregiudicare il criterio dell'indipendenza.

Cessazione dall'incarico

La revoca del/i membro/i dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il/i componente/i dell'Organismo di Vigilanza inidoneo/i a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a sei mesi;

- b) l'attribuzione al/i membro/i di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri del/i membro/i dell'Organismo così come definiti nel Modello Organizzativo;
- d) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa o "l'insufficiente vigilanza" da parte del/i membro/i dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- e) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del/i membro/i dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- f) una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del/i membro/i dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del/i componente/i dell'Organismo di Vigilanza.

Il/i membro/i dell'Organismo di Vigilanza in forma collegiale potrà/no rinunciare in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

Durata in carica

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ciascun componente rimane *in prorogatio* fino alla nomina del successore.

Nell'ipotesi di rinuncia all'incarico da parte di un membro dell'OdV la *prorogatio* avrà termine massimo di 3 mesi.

Entro il termine suddetto della *prorogatio* il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente nominare il sostituto.

In carenza di nomina da parte del CdA del sostituto del membro dell'OdV, la composizione dell'OdV sarà unipersonale.

Rapporto gerarchico

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Obblighi

L'Organismo di Vigilanza in forma collegiale deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza e deve svolgere l'incarico con continuità.

L'Organismo di Vigilanza in forma collegiale è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

Cause d'ineleggibilità e incompatibilità

Ogni componente dell'Organismo non deve avere vincoli di parentela o affinità con i membri degli organi societari, né deve essere legato alla Società qualsiasi situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne

l'obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Ove si incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato e provvedere alla nomina di un suo successore.

Poteri dell'organismo

All'Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all'osservanza del Modello organizzativo nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo; in particolare:

- a) ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- b) può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Compiti dell'organismo

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- a) verificare l'efficienza ed efficacia del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
- b) sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- d) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello Organizzativo;
- e) promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Codice, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- f) promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- g) segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- h) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e/o alla funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo;

- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative.

Collaboratori interni ed esterni

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Riunioni periodiche

L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi con frequenza adeguata a garantire la continuità dei compiti previsti, e comunque almeno con cadenza trimestrale e ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di D.P.

Piano delle attività operative

Le attività operative e il monitoraggio dei flussi informativi sono disciplinati nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di D.P.

Responsabilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Risorse finanziarie dell'organismo

L'Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Modifiche allo statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate da parte del Consiglio di Amministrazione.

